

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 000 46	03/01/2023	
UOR	CC	R.U.O.
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Dirigente Amministrativo [<i>con preghiera di inoltrare al personale amministrativo interessato</i>]	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del ROS di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [<i>con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione</i>]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[<i>con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia</i>]	
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
[<i>con richiesta di inoltrare ai comandi delle rispettive Province</i>]	
Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA/BOLOGNA

Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane di	BOLOGNA
Al Sig. Direttore Territoriale del Lavoro di	BOLOGNA
Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di	BOLOGNA
e, per conoscenza: Al Signor Procuratore Generale di	BOLOGNA

Oggetto: Entrata in vigore definitiva della Riforma Cartabia. Richiamo alle note di indirizzo già adottate. Indicazioni operative sulla normativa transitoria [decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199].

Con l'articolo 6 del decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162, attraverso l'inserimento nel decreto legislativo n. 150 del 2022 dell'articolo 99 *bis*, era stata rinviata dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Con la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del decreto legge n. 162 del 2022, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia è stata quindi definitivamente fissata al 30 dicembre 2022.

L'entrata in vigore della Riforma rende "operative" le direttive esplicative in data 19 ottobre 2022 già diramate dallo scrivente, che qui si riallegano per comodità [allegati 1-3], dedicate alle seguenti tematiche: procedibilità a querela; fatto di particolare tenuità; persona offesa e querelante, dichiarazione/elezione di domicilio; partecipazione a distanza; registrazioni audiovisive degli atti [prot. 9115]; iscrizioni nel registro delle notizie di reato [prot. 9116]; nuova regola di giudizio per l'archiviazione e nuova disciplina dei termini di durata delle indagini e di definizione dei fascicoli [prot.9119].

Per l'Ufficio, si riallegano altresì le ricostruzioni della disciplina applicabile in tema di procedimento a citazione diretta, curata dal Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi in data 27 ottobre 2022 [prot. 449], nonché la ricostruzione della disciplina si conversione delle pene pecuniarie, predisposta dal Procuratore aggiunto dottoressa Russo [allegati 4-5].

Ci si riporta, dunque **ai moduli già proposti** per facilitare il compimento degli atti, che qui si riallegano per completezza: elezione/dichiarazione di domicilio, avviso *ex* articolo 415 *bis* del Cpp, avviso alla persona offesa, decreto di citazione a giudizio, decreti di citazione di testimoni e consulenti tecnici rito collegiale e monocratico, richiesta di decreto penale [allegati 6-7-8-9-10-11-12].

**

Rispetto alle indicazioni fornite **restano però da fornire precisazioni riguardanti la nuova disciplina transitoria introdotta con la legge n. 199 del 2022,** che in taluni casi ha effetti operativi organizzativi molto importanti.

1) Il regime dei reati divenuti procedibili a querela [articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022]

Uno degli interventi più qualificanti della Riforma Cartabia ha riguardato l'introduzione della procedibilità a querela per taluni reati [si rinvia in proposito agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150 del 2022], con l'auspicato intento di ridurre il carico degli affari in presenza di fattispecie si è ritenuto di riservare all'iniziativa dell'interessato l'attivazione del processo penale.

I reati divenuti procedibili a querela. Si rinvia per il dettaglio a quanto già osservato nella direttiva in data 19 ottobre 2022- prot. 9115.

Le lesioni personali. Qui, solo a titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare il particolarmente significativo intervento sul reato di lesioni personali [articolo 582 del Cp], divenuto procedibile a querela di parte, ma rimanendo procedibile d'ufficio, ai sensi del nuovo comma 2, "se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 *octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

Quindi, in particolare, il reato di lesioni è divenuto procedibile a querela in caso di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.

In conseguenza della modifica sulla procedibilità è da ritenere che il reato di lesioni, nei termini in cui è divenuto procedibile a querela con il *novum* normativo, sia ormai attribuito alla competenza del giudice di pace, nei limiti e giusta il criterio attributivo della competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 ["per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli ...582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente..."].

Infatti, l'articolo 4 cit. attribuisce, per quanto interessa, al giudice di pace la cognizione del reato di cui all'articolo 582 del Cp in tutte le ipotesi di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad eccezione di quelle espressamente indicate (tra cui non è ricompresa quella delle lesioni con prognosi non superiore a giorni quaranta) [arg. *ex* Sezione I, 3 luglio 2008, Confl. comp.in proc. Morgani].

Ciò è di immediato rilievo per la polizia giudiziaria, ai fini della predisposizione della notizia di reato, ma anche per i magistrati dell'Ufficio.

A tal ultimo riguardo, per i fascicoli pendenti in fase di indagine, commessi prima del *novum* normativo, impregiudicato quanto si dirà *infra* in punto di disciplina transitoria, onde evitare inutili trasmissioni all'Ufficio del Giudice di pace, la definizione competerà al singolo magistrato, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui debba procedersi all'esercizio dell'azione penale, nel qual caso il fascicolo, completato con l'atto di esercizio dell'azione penale, sarà rimesso, per l'ulteriore corso, alla Segreteria dell'Ufficio Giudice di pace, coordinato dal Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi.

In ogni caso, in relazione ai fascicoli per i quali si è già esercitata l'azione penale prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo [per i quali ultimi fascicoli, in ragione del *tempus regit actum* e della *perpetuatio iurisdictionis* non potrà porsi un problema di "competenza"], la disciplina sanzionatoria applicabile sarà quella più favorevole, ossia quella di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 [v., sotto diversi profili, Sezione VI, 3 marzo 2020, B.; Sezione II, 19 dicembre 2005, Ballini; Sezione IV, 28 ottobre 2005, PG in proc. Bourzama, con la precisazione che, in materia di

successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del *favor rei*, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità].

Le lesioni stradali. È divenuto procedibile a querela, poi, il reato di lesioni stradali gravi o gravissime ex articolo 590 bis del Cp. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre una delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo 590 bis [ad esempio, abuso di alcool o alterazione da uso di sostanze stupefacenti].

Il furto. Soprattutto, è divenuto procedibile a querela il reato di furto. Il furto però rimane procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 624, comma 3, del Cp, "se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".

La procedibilità d'ufficio, quindi, è mantenuta solo per le circostanze che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa del patrimonio pubblico e, comunque, ad una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta [così, nella Relazione illustrativa].

La questione del "diritto transitorio". In relazione all'intervenuta modifica del regime di procedibilità, si è posto, da subito, il tema della disciplina applicabile per i reati commessi prima del novum normativo, ma la disciplina transitoria, originariamente prevista nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022, è stata oggetto di profonda modifica essendosi presa consapevolezza della gravosità dell'impegno che ne sarebbe derivato per gli uffici giudiziari.

Il testo originario. Questo era il testo originario dell'articolo 85:

"1 Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero".

La nuova disciplina transitoria. Ora, con l'articolo 5 bis del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, è stato integralmente sostituito il comma 2 dell'articolo 85:

"2. Fermo il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del Cpp sono sospesi".

L'onere di attivazione della persona offesa. Viene quindi ribadito, con la riproposizione del comma 1, non riguardato da alcuna modifica, che laddove non sia in corso già il procedimento è onere della persona offesa di attivarsi negli ordinari termini di legge dall'entrata in vigore del decreto legislativo per proporre querela, beninteso laddove in precedenza abbia avuto notizia del fatto

costituente reato [infatti, come è noto, il termine per proporre la querela decorre dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato: per la decorrenza del termine di proposizione occorre, cioè, che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi l'allega, e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa; cfr., *ex pluribus*, Sezione II, 31 maggio 2016, Frisina, nonché, Sezione V, 13 marzo 2013, Menassi].

L'eliminazione dell'onere di informare la persona offesa in caso di procedimento pendente. Nell'ipotesi del procedimento **già pendente**, la formula originaria della disposizione onerava, invece, gli uffici giudiziari del [gravoso] incombente di dover provvedere alle comunicazioni alle persone offese, che, per tutti i procedimenti, in qualsiasi stato e grado, avrebbero dovuto essere "informate" del mutamento della procedibilità, con invito nel caso a presentare la querela. In tal senso, ci si era indirizzati, prima della proroga dell'entrata in vigore della Riforma, con la circolare in data 19 ottobre 2022.

Ora, con la nuova formulazione, sono venuti meno gli incumbenti informativi a carico degli uffici giudiziari [salva l'eccezione di cui si dirà *infra*], giacché è la stessa persona offesa a doversi attivare autonomamente – escluso cioè il diritto a ricevere avviso- per proporre eventualmente la querela, nel termine ordinario previsto dal codice, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo definitivamente fissata al 30 dicembre 2022 a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 162 del 2022 [cfr. articolo 99 *bis* del decreto legislativo n. 150 del 2022, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022].

La soluzione è conveniente per gli uffici giudiziari, sgravati dal rischio di incumbenti gravosi, ma anche in grado di definire immediatamente, in modo consequenziale, i fascicoli decorso il termine di legge, senza che la querela sia stata presentata.

Ma è soluzione coerente anche con i principi di diligenza e di doverosa conoscenza della legge penale per cui è giusto che sia la parte interessata a doversi sollecitamente attivare.

L'onere di informazione in caso di misura cautelare personale. A questa regola, come anticipato, vi è **un'eccezione per l'ipotesi in cui per il reato divenuto procedibile a querela sia in corso di esecuzione una misura cautelare personale [riguardante solo o anche un reato per cui è mutato il regime di procedibilità]**.

In tale evenienza, è stato mantenuto l'onere in capo all'autorità giudiziaria di "informare" la persona offesa del mutato regime di procedibilità per consentirgli nel caso la proposizione della querela.

È un onere in carico all'autorità giudiziaria competente a seconda dello stato e grado del procedimento.

Sembra corretto ritenere che, durante la fase delle indagini [e fino alla sentenza di primo grado] l'onere informativo rispetto all'indagato sottoposto alla misura cautelare spetti concorrentemente al pubblico ministero ed al giudice che ha applicato la misura, essendo entrambi i soggetti tenuti a vigilare sulla persistenza delle "ragioni" che giustificano il mantenimento della misura: qui, appunto, sotto il profilo della procedibilità del reato per cui questa è stata applicata.

L'onere di informazione è particolarmente stringente perché è entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che bisogna – nel caso- acquisire la querela: diversamente, la misura cautelare

personale in corso di esecuzione perde efficacia [e, quindi, in fase di indagini, il pubblico ministero deve chiedere la relativa declaratoria al giudice].

Quindi l'avviso deve contenere non solo la richiesta alla persona offesa di manifestare la eventuale volontà punitiva, ma anche la rappresentazione del termine entro cui questa deve essere esplicitata, pena la perdita di efficacia della misura.

Si propone questo fac-simile di avviso:

“Si informa che nell'ambito del procedimento penale n. XX, assegnato al PM dott. XX, nei confronti dell'indagato XX è in corso di esecuzione la misura cautelare personale del XX [carcere, arresti domiciliari, ecc.] per il reato di cui all'articolo XX [o: anche per il reato di cui all'articolo XX], che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2002 n. 150 [ossia dalla data del 30 dicembre 2022], è divenuto procedibile a querela. Laddove entro venti giorni a partire dalla suindicata data non venga acquisita la querela, la misura cautelare perderà efficacia. Pertanto, è necessario che, laddove si voglia coltivare la volontà di punizione, la relativa manifestazione venga fatta pervenire immediatamente, comunque nell'indicato termine di venti giorni, a questo Ufficio”.

Il coinvolgimento della polizia giudiziaria. La “ristrettezza” del termine imposto per evitare la perdita di efficacia della misura spiega come l'inoltro dell'avviso, quando non sia immediatamente raggiungibile la persona offesa anche con lo strumento informatico o per il tramite del difensore, possa e debba giustificare il coinvolgimento della polizia giudiziaria, la quale, anche previe le opportune ricerche, potrà essere onerata di provvedere alla comunicazione.

In coerenza, con la brevità del termine per la ricerca e l'interlocuzione con la persona offesa viene stabilita la sospensione dei termini di fase della misura [articolo 303 del Cpp] per la durata delle eventuali ricerche della persona offesa e, in ogni caso, non oltre il momento in cui questa ha proposto querela o ha rinunciato alla stessa.

È evidente che il termine dei venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo è termine perentorio che riguarda la perdita di efficacia della misura cautelare, mentre l'eventuale manifestazione della volontà di querelarsi formalizzata successivamente [ma pur sempre nel rispetto del termine ordinario di presentazione della querela] avrà rilievo ai fini della procedibilità del reato.

Le eccezioni. Questo strumentario “informativo” non è però da intendere come necessitato sempre in caso di misura cautelare in corso di esecuzione, giacché nulla esclude, ovviamente, che il pubblico ministero, prima di dovere attivare lo strumentario informativo, possa ravvisare comunque cessate le esigenze cautelari e si attivi per la richiesta di revoca della misura. In tale evenienza, per la procedibilità del reato, varrà la disciplina generale stabilita nel comma 1 dell'articolo 85, con l'onere per la persona offesa di autonoma attivazione ai fini della proposizione della querela.

Va poi ancora osservato che l'avviso alla persona offesa, pur in pendenza della misura cautelare, deve ritenersi non necessario, per evitare inutili formalismi, quando già risulti dagli atti: che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato, ossia che la persona offesa, pur essendosi in presenza di un reato originariamente procedibile d'ufficio, abbia inteso comunque manifestare la volontà di instare per la punizione del responsabile; che l'offeso abbia invece già rinunciato al diritto di querela in modo espresso o tacito ai sensi dell'articolo 124 del Cp; che il diritto di querela sia estinto a norma dell'articolo 126 del Cp; che sia già intervenuta remissione della querela; che la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile [cfr. per utili indicazioni Sezioni unite, 21 giugno 2018, Salatino; nonché Sezioni unite, 17 aprile 1982, Corapi].

In proposito, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, trattandosi di atto a forma libera, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa che il responsabile

del reato sia perseguito: è proprio in questa manifestazione di volontà che si sostanzia, infatti, la differenza tra una semplice denuncia e una querela [cfr. di recente Sezione IV, 20 aprile 2022, Proc. Rep. Trib. Messina in proc. La Porta]; con la precisazione che, ove emergano situazioni di incertezza, l'interpretazione che va privilegiata è quella del *favor querelae* [cfr. Sezione V, 12 ottobre 2021, Proc. Rep. Trib. Santa Maria Capua Vetere in proc. Baia].

Di guisa che, per intenderci, la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile [cfr. Sezione VI, 21 gennaio 2010, Pandolfi].

In quest'ottica interpretativa, particolare rilievo potranno assumere, per esempio, le circostanze: dell'essere stato l'atto denominato "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato, che abbia altresì chiesto di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero [Sezione V, 12 ottobre 2021, Proc. Rep. Trib. Santa Maria Capua Vetere in proc. Baia]; ovvero dell'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" [cfr. Sezione II, 2 febbraio 2022, Saottini; Sezione IV, 7 novembre 2019, Scalise], costituendo l'utilizzo del termine "querela" una sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto [cfr. Sezione IV, 30 gennaio 2020, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Simonazzi]; ovvero, ancora, dell'avere la persona offesa dichiarato, nell'atto di denuncia, di costituirsi o di riservare di costituirsi parte civile [cfr. Sezione II, 5 dicembre 2019, Feola].

La disciplina delle misure reali. Vale osservare che la disciplina del nuovo comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022 riguarda le sole misure cautelari personali, non anche quelle reali.

Ciò legittima la conclusione che rispetto a dette misure – laddove il pubblico ministero non ritenga comunque di chiederne la revoca per sopravvenuta cessazione delle ragioni giustificative- la misura dovrebbe conservare efficacia temporanea almeno fino al decorso del termine ordinario per la presentazione della querela.

In esito, laddove questa non fosse presentata, la misura dovrebbe essere revocata, in ragione della sopravvenuta improcedibilità del reato, finanche in caso di ipotesi di confisca obbligatoria in quanto la decisione di improcedibilità avendo un carattere meramente processuale non può contenere un accertamento storico del fatto di reato [cfr. Sezione III, 16 maggio 2014, Ierussi].

Le altre disposizioni. La disciplina transitoria viene integrata con altre disposizioni, rispettivamente contenute nei nuovi commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Nel primo si prevede che durante la pendenza del termine di cui ai precedenti commi 1 e 2 – *ergo*, nel periodo di attesa della formale proposizione della querela- deve trovare applicazione l'articolo 346 del codice di procedura penale, laddove, in termini generali, nelle ipotesi in cui manca una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, è consentita la possibilità di compiere gli atti urgenti, ossia le sole attività di raccolta delle prove a rischio dispersione.

Si tratta di disposizione, va soggiunto, che è anche utilmente richiamabile a supporto di quanto detto a proposito della sorte delle misure cautelari reali, nelle more dell'eventuale presentazione della querela: il mantenimento temporaneo della misura può infatti giustificarsi se ed in quanto si è in presenza di un atto [il sequestro probatorio] necessario ad assicurare le fonti di prova.

Nel secondo si chiarisce che per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 612 bis, e 612 ter del Cp, commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, "continua a procedersi di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela in base alle disposizioni del presente decreto".

Si tratta come è ovvio delle ipotesi in cui uno dei detti reati è procedibile di ufficio perché connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio [cfr. articoli 609 *septies*, comma 4, numero 4, 612 bis, comma 4, ultimo periodo, e 612 ter, comma 5, ultimo periodo, del Cp], rispetto alle quali si è opportunamente specificato che l'intervenuta introduzione della condizione di procedibilità non incide – per il passato- sulla perdurante procedibilità di ufficio.

E' soluzione in linea con la giurisprudenza sulla procedibilità d'ufficio dei delitti in materia sessuale in caso di connessione con delitto procedibile d'ufficio, laddove si afferma costantemente che – essendo venute comunque meno le ragioni di riservatezza della persona offesa- a tale procedibilità d'ufficio non si deroghi neppure allorquando il delitto “connesso” originariamente procedibile d'ufficio sia poi dichiarato estinto e neppure allorquando questo già lo fosse all'atto della contestazione del reato in materia sessuale [cfr. Sezione III, 18 novembre 2003, D.]; e si afferma, altrettanto costantemente, che l'unica deroga alla persistente perseguibilità del delitto in materia sessuale è ravvisabile nell'ipotesi dell'erronea contestazione del delitto procedibile d'ufficio, dal momento che, qualora il giudice di merito accerti l'insussistenza del delitto connesso, tale accertamento fa venir meno fin dall'inizio la pretesa connessione e perciò la possibilità di procedere d'ufficio per il delitto di violenza sessuale, perseguibile a querela, in difetto di quest'ultima [cfr. Sezione III, 6 giugno 2007, R.; nonché, Sezione III, 31 gennaio 2019, B., che, quindi, ha escluso rilievo, per far venire meno la procedibilità di ufficio del reato sessuale, all'intervenuta depenalizzazione del reato connesso originariamente procedibile di ufficio].

2) La disciplina transitoria per la costituzione di parte civile [articolo 85 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022]

In materia di termini per la costituzione di parte civile, il Governo era stato delegato a prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti [articolo 1, comma 9, lettera o), della legge n. 27 settembre 2021 n. 134].

La delega è stata attuata attraverso la modifica dell'articolo 79 del Cpp, laddove viene previsto che, nei procedimenti con udienza preliminare, la costituzione di parte civile possa avvenire “per l'udienza preliminare”, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Mentre, se manca l'udienza preliminare, la costituzione può avvenire fino a che non siano compiuti per la prima volta gli adempimenti previsti relativi alla costituzione delle parti, previsti dagli articoli 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2, del Cpp.

Le ragioni della disciplina transitoria. Ci si è posti, in via di diritto transitorio, la questione dei procedimenti con udienza preliminare per i quali, al momento dell'entrata in vigore della riforma, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti: ciò che, incolpevolmente, avrebbe impedito la costituzione di parte civile.

Per l'effetto, con apposita disposizione transitoria [articolo 5 ter del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022], si è introdotto l'articolo 85 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022, dove si stabilisce, in tale ipotesi, l'ultravigenza del testo dell'articolo 79 del Cpp nella formulazione ante riforma: ciò che quindi consente, in tali ipotesi, la costituzione di parte civile “fino a che non siano compiuti gli accertamenti di cui all'articolo 484” ossia, in dibattimento, gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

La disposizione è ineccepibile, perché si vuole evitare che la parte offesa, per effetto del nuovo articolo 79 del Cpp – in base al quale, nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, la costituzione di parte civile può effettuarsi solo in questa fase – possa essere dichiarata decaduta da tale facoltà nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, in udienza preliminare, risultino già compiuti.

È tematica di cui quindi si deve tenere conto nelle prossime udienze preliminari.

3) Le disposizioni sul deposito telematico di atti [articoli 87 e 87 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022]

Di rilievo sono le disposizioni transitorie dettate in materia di deposito degli atti [con gli articoli 87 e 87 bis, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 5 quater e 5 quinquies del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022] per coordinare le nuove disposizioni, che saranno pienamente operative allorquando sarà attuato completamente il processo penale telematico, con la disciplina di cui si è conservata, per l'intanto, l'operatività, garantendone la temporanea vigenza anche dopo l'entrata in vigore del decreto di riforma.

Sono disposizioni che interessano particolarmente le articolazioni di questo Ufficio che curano le modalità di ricezione degli atti tramite PDP e PEC.

A tal riguardo, sono confermate le plurime disposizioni già adottate, con le precisazioni di cui infra.

Le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico. Di significativa valenza pratica è soprattutto l'intervento sull'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

In disparte una statisticamente marginale modifica che ha interessato il comma 6 dell'articolo 87, volta a disciplinare le modalità di deposito dell'atto d'impugnazione da parte del soggetto che si trovi all'estero, importante è l'intervento – realizzato con la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 6 dell'articolo 87 e con l'aggiunta dei nuovi commi *6 bis*, *6 ter*, *6 quater* e *6 quinquies*- con il quale **si è inteso garantire la continuativa applicazione della disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici [PDP], già dettata dall'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2022** [come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, le disposizioni dell'articolo 24 sono state prorogate nell'efficacia fino, appunto, alla data del 31 dicembre 2022].

Senza l'intervento di che trattasi, quindi, tale disciplina avrebbe perso efficacia a partire da tale data di scadenza.

Il deposito degli atti nel portale del processo penale telematico [PDP]. Per massima chiarezza, nella disposizione innovata si è voluto riproporre esplicitamente la disciplina concernente il deposito degli atti –dettagliati nel comma *6 bis* – per i quali il deposito deve seguire ad avvenire esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, e ciò sino all'operatività a regime del nuovo processo telematico, secondo le scansioni temporali dettate dallo stesso articolo 87.

Gli atti per i quali si deve utilizzare il PDP. Va allora ricordato di quali atti si tratti.

Il comma 6 bis prevede così, in dettaglio, il deposito esclusivo nel portale del processo penale telematico [PDP] istituito nelle procure della Repubblica: **di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell'articolo 415 bis, comma 3, del Cpp; dell'opposizione alla richiesta di archiviazione [articolo 410 del Cpp]; della denuncia [articolo 333 del Cpp]; della querela [articolo 336 del Cpp] e della relativa procura speciale; della nomina del difensore [articolo 96 del Cpp] e della rinuncia o revoca del mandato difensivo [articolo 107 del Cpp].**

Sempre il comma 6 *bis*, in punto di formalità del deposito, ribadisce che questo si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema, precisando che il deposito è da intendere tempestivo ove eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il comma 6 *ter* conferma la possibilità che, nelle more dell'operatività del processo penale telematico a regime, con decreto del Ministro della giustizia possano individuarsi ulteriori atti per i quali sarà possibile il deposito telematico [solo] con le modalità di cui al comma 6 *bis*.

A conferma dell'esclusività dell'utilizzo del PDP per gli atti di cui sopra, il comma 6 *quinquies* ribadisce che l'eventuale improprio invio tramite PEC "non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

Va qui ribadita la buona norma organizzativa – già introdotta- di prevedere una risposta automatica da parte dell'operatore nel senso dell'irricevibilità dell'atto nel caso di invio tramite PEC di atti da trasmettere obbligatoriamente con il PDP.

Il malfunzionamento del sistema. Il comma 6 *quater* dell'articolo 87 è dedicato a disciplinare l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendosi che tale malfunzionamento, di volta in volta "accertato" dal Direttore generale della DGSIA e segnalato sul PDP del Ministero della giustizia, costituisce sostanzialmente un caso di forza maggiore, con la conseguenza che il termine di scadenza per il deposito è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

In tali ipotesi, viene altresì previsto che l'autorità giudiziaria "può" autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

In realtà, secondo una lettura ragionevole ed attenta alle esigenze delle parti, il malfunzionamento ci sembra debba **essere considerato ex se, per tutto il periodo, oltre che caso di forza maggiore che proroga il termine di scadenza per il deposito fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale, [anche] causa di legittimazione del deposito cartaceo.**

Detto altrimenti: se il sistema ufficialmente non funziona [e lo certifica la stessa DGSIA], "deve" essere automaticamente consentito il deposito ordinario, senza se e senza ma.

È in questo senso che ritengo si debba procedere, trattandosi di interpretazione coerente con il massimo rispetto delle esigenze defensionali, a fronte di disservizi certificati.

Il malfunzionamento non certificato da DGSIA. Può porsi, peraltro, un problema di "malfunzionamento episodico", non "attestato" dalla DGSIA, che impedisca, nello specifico Ufficio, l'utilizzo del PDP.

È rispetto a questa situazione – per la quale non opera la proroga di diritto del termine di scadenza per il deposito degli atti- che si fa apprezzare la previsione del comma 6 *quater*, ultimo periodo, secondo cui l'autorità giudiziaria "può" autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

Anche per tale situazione ritengo debba privilegiarsi la soluzione, attenta alle esigenze della difesa, di consentire, con la verifica e il riscontro del disservizio, il deposito cartaceo.

E' soluzione che pare corretta vuoi perché il disservizio non certificato dalla DGSIA non prevede espressamente la proroga di diritto del termine per il deposito, vuoi perché, anche a voler ammettere di fatto tale proroga, ciò non sempre sarebbe in grado di soddisfare appieno le esigenze difensive. Ciò che può verificarsi per il deposito degli atti per i quali non vi sia un problema di termine, di decadenza o no, per il deposito [ad esempio, il deposito delle memorie *ex* articolo 415 *bis* del Cpp allorquando risulti il cattivo funzionamento l'ultimo giorno utile per il tempestivo deposito], ma che pur tuttavia sono atti che è doveroso fare pervenire al più presto al pubblico ministero onerato delle indagini proprio per garantire al meglio le ragioni della difesa [l'esempio che può farsi è quello dell'atto di nomina del difensore].

Il deposito tramite posta elettronica certificata [PEC]. La previsione dell'articolo 87 si ricollega con analoga finalità all'avvenuta introduzione dell'articolo 87 bis nel decreto legislativo n. 150 del 2022, contenente disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze [diversi da quelli di cui al precedente articolo 87].

Con la disposizione si è inteso si è inteso garantire **la continuativa applicazione della disciplina semplificatoria in tema di deposito degli atti sempre dettata dall'articolo 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, destinata, come si è visto, a perdere efficacia il 31 dicembre 2022,** con specifico riguardo alle ipotesi di utilizzo della PEC come metodica di inoltro degli atti [diversi da quelli che "devono" essere veicolati tramite il PDP].

Stavolta ciò che si vuole consentire è appunto il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata [PEC] di tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6 bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 ter della medesima disposizione [per i quali è previsto il deposito tramite PDP].

Anche in questo caso, per esigenze di chiarezza applicativa, non si è inteso richiamare *per relationem* l'articolo 24, ma si è voluta riprodurre integralmente la disciplina ivi contenuta e di cui si vuole assicurare la continuativa applicabilità anche oltre la data del 31 dicembre 2022, e sino al momento in cui sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico.

Le PEC utilizzabili. Vale ricordare che **il deposito tramite PEC – come risulta ovvio, ma anche palese dalla formulazione della norma- non può essere fatto con l'invio ad un qualsiasi indirizzo PEC in uso all'Ufficio, giacché il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC dell'Ufficio giudiziario destinatario indicati in apposito provvedimento del Direttore della DGSIA e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.**

Rispetto all'Ufficio di Bologna, ritengo che si debbano ribadire le indicazioni già date, coerenti con gli indirizzi che il Ministero ci ha messo a disposizione.

Con l'ovvia precisazione che l'invio non solo deve essere effettuato presso gli indirizzi specificati, ma, per essere rituale, deve essere effettuato solo con riferimento ad atti che l'indirizzo di volta in volta utilizzato è autorizzato a ricevere.

E' opportuno ribadire sul sito web le informazioni sugli indirizzi da utilizzare e sugli atti che, per ciascuno, possono essere inviati [v. allegato 13].

Tali indicazioni è opportuno vengano comunicate anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e alla Camera penale di Bologna.

I soggetti legittimati. A tal proposito, non è inutile precisare che le modalità di presentazione a mezzo PEC di atti, memorie ecc., non può che riguardare l'utenza professionale [ergo, i difensori], non essendo consentito il ricorso a tale strumentario alla parte privata in proprio [indagato o persona offesa o altri] perché le disposizioni normative introdotte non hanno certo innovato il principio per cui l'interlocuzione con l'Ufficio giudiziario [ergo, il magistrato] non è mai diretta. Per l'effetto, non potranno che essere considerate irricevibili richieste di appuntamento/colloquio direttamente inoltrate a mezzo PEC dalla parte, non assistita dal difensore. *A fortiori*, analoga conclusione deve rassegnarsi per l'inoltro di denunce e/o querele da parte di privati ovvero per la presentazione di memorie o richieste sempre provenienti direttamente dalla parte.

Le modalità del deposito. Il deposito, inoltre, deve rispettare le specifiche tecniche relative ai formati degli atti ed alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio, parimenti indicate nel provvedimento del Direttore della DGSIA.

Da ciò consegue l'irricevibilità degli atti non in linea con queste prescrizioni formali e, soprattutto, giova ribadirlo, **l'irricevibilità degli atti irritalmente trasmessi ad un indirizzo PEC non pertinente.**

Sembra in proposito corretto sostenere che l'utilizzo della PEC, anche per consentire che questa sia presidiata, possa essere fatto solo durante l'orario di servizio dell'Ufficio, nel senso che, nel rispetto di questo orario, può procedersi alla "validazione" ed agli altri incombenti, senza soluzione di continuità. Laddove l'invio venga effettuato "fuori orario" gli atti trasmessi non saranno considerati ovviamente inammissibili, ma potranno essere depositati soltanto nell'orario di apertura immediatamente successivo [ergo, il giorno dopo], e solo in quella data il personale di cancelleria potrà procedere agli incombenti anche correlati alla tenuta del fascicolo cartaceo dettagliati nei commi 2 e 9 dell'articolo 87 *bis*. Il rischio che può correre la parte è allora quello di ricevere solo successivamente l'eventuale riscontro circa l'irritualità della trasmissione, sicché l'eventuale necessità di ritrasmissione potrebbe essere apprezzata solo allorquando sia già decorso l'eventuale termine imposto per l'ammissibilità/validità dell'atto.

L'impugnazione. - Di particolare rilievo tra gli atti per cui è mantenuta in vita la previsione dell'inoltro via PEC sono gli atti di impugnazione, che, in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 583 del Cpp [cfr. articolo 98 del decreto legislativo n. 150 del 2022], non potranno più essere presentati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e che, secondo il nuovo testo dell'articolo 582, comma 1, del Cpp [cfr. articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2022], andranno depositati [salva la facoltà di deposito prevista dal nuovo comma 1 *bis* dello stesso articolo 582] con le modalità telematiche dell'articolo 111 *bis* del Cpp, ma solo una volta che sia completata la realizzazione del portale unico del processo penale telematico.

E' però disposizione di non immediato interesse per l'organizzazione di questo Ufficio.

4) Disposizioni transitorie sui termini delle indagini [articolo 88 *bis* del decreto legislativo n. 150 del 2022]

Con l'articolo 88 *bis* del decreto legislativo n. 150 del 2022, introdotto dall'articolo 5 *sexies* del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, si interviene sulla disciplina delle indagini preliminari con l'intenzione di togliere dubbi interpretativi sul fatto che le nuove disposizioni, in materia di termini di durata delle indagini preliminari e di termini per l'esercizio

dell'azione penale nonché le disposizioni concernenti i rimedi introdotti al fine di garantire l'effettivo rispetto dei termini suddetti, non possono applicarsi ai procedimenti già pendenti all'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, bensì solo a quelli iscritti successivamente.

E' disposizione importante, anche per l'impegno richiesto alle Segreterie, sulla quale invito particolare attenzione.

Gli effetti della normativa transitoria. In dettaglio, a seguito dell'introdotta disciplina transitoria, ai fascicoli già iscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 **non** si applicano:

1) la nuova disciplina dei termini delle indagini, contenuta nel nuovo comma 2 dell'articolo 405 del Cpp, secondo cui il termine ordinario di durata delle indagini preliminari [decorrente dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato] viene stabilito in modo diversificato a seconda della "natura" del reato:

-sei mesi per le contravvenzioni;

-un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, del Cpp [*rectius*, quelli di cui alla lettera a) del citato articolo 407];

-un anno in tutti gli altri casi [tutti i delitti non rientranti nel catalogo dell'articolo 407, comma 2, del Cpp: *rectius*, quelli non ricompresi nella lettera a) del comma 2 del citato articolo 407].

2) la nuova disciplina della proroga dei termini delle indagini preliminari, stabilita nel nuovo articolo 406 del Cpp, il quale: al comma 1, stabilisce che la proroga del termine di durata delle indagini possa essere chiesta non più, genericamente, per "giusta causa", ma solo quando "le indagini sono complesse"; mentre, al comma 2, prevede che la proroga possa essere chiesta comunque una sola volta, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi.

3) la nuova disciplina dei termini di durata massima delle indagini preliminari, stabilita nel nuovo testo dell'articolo 407 del Cpp, laddove, in particolare, per le contravvenzioni il termine di durata delle indagini è ordinariamente fissato in sei mesi, prorogabile una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, derivandone un termine finale che non può essere superiore ad un anno; per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del Cpp [*rectius*, dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 407], il termine di durata ordinaria è fissato in un anno e sei mesi, prorogabile una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, derivandone un termine finale che non può essere superiore a due anni; per gli altri delitti, il termine di durata massima è fissato in un anno, prorogabile una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, derivandone un termine finale che non può essere superiore ad un anno e sei mesi.

4) la nuova disciplina del "termine di riflessione" entro cui il pubblico ministero ha l'obbligo di assumere le sue determinazioni finali, attuata con il nuovo articolo 407 bis del Cpp, che, al comma 2, fissa i termini entro i quali il pubblico ministero deve decidere se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione: "il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2".

Si tratta del termine fissato per lo *spatium deliberandi* del pubblico ministero [c.d. termine di riflessione], superato il quale il procuratore generale potrà esercitare il potere di avocazione per inerzia [articolo 412, comma 1, del Cpp] e le parti, avendo diritto al deposito degli atti, possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere [articolo 415 *ter*, commi 1 e 3, del Cpp].

5) la nuova disciplina dell'avocazione "per inerzia", prevista nel nuovo testo dell'articolo 412, comma 1, del Cpp, per l'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia rispettato il "termine di riflessione" concessogli dall'articolo 407 *bis*, comma 2, del Cpp per assumere le sue determinazioni definitive. Conseguentemente, non trova immediata applicazione, per i fascicoli già iscritti, la disciplina innovata sulle comunicazioni settimanali che la segreteria del pubblico ministero deve trasmettere con l'elenco dei fascicoli per i quali il detto termine di riflessione non sia stato rispettato [articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp]

6) la nuova disciplina "sollecitatoria" prevista nel nuovo articolo 415 *ter* del Cpp, per l'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni finali dopo il decorso del termine di riflessione di cui all'articolo 407 *bis*, comma 2, del Cpp: deposito in segreteria della documentazione relativa alle indagini espletate, con facoltà della persona sottoposta a indagini e della persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, di esaminarla ed estrarne copia [articolo 415 *ter*, comma 1]; intervento del procuratore generale con l'avocazione ovvero con ordine al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito degli atti [articolo 415 *ter*, comma 2, del Cpp]; intervento del giudice richiesto dalle parti di ordinare al pubblico ministero inerte di provvedere [articolo 415 *ter*, comma 3, del Cpp]; intervento del procuratore generale, richiesto dal pubblico ministero di essere autorizzato a differire il deposito degli atti e la notifica dell'avviso di deposito [articolo 415 *ter*, comma 4].

7) la nuova disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, nella parte in cui è prevista la possibilità per il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di durata delle indagini, di chiedere al procuratore generale di essere autorizzato a differire la notifica dell'avviso stesso [cfr., in particolare, il nuovo articolo 415 *bis*, comma 5 *bis*, del Cpp; e cfr. altresì i commi seguenti che completano lo strumentario sollecitatorio e di controllo].

8) la nuova disciplina in tema di accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, laddove in particolare consente alla persona sottoposta alle indagini di chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp della notizia di reato che lo riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione [cfr. il nuovo articolo 335 *quater* del Cpp].

Le norme ultravigenti. Per l'effetto, dalla disposizione "transitoria" in commento deriva che, **per i fascicoli iscritti prima della riforma, devono tuttora trovare applicazione in fase di indagini preliminari molte delle disposizioni previgenti.**

Termini delle indagini e controllo del procuratore generale. In primo luogo, deve continuare ad applicarsi la disciplina dei termini delle indagini [durata, proroghe, ragioni e numero delle proroghe, durata massima] già prevista nel testo originario degli articoli 405, 406 e 407 del Cpp, comprensiva, anche ai fini dell'avocazione per inerzia, della disciplina contenuta nel comma 3 *bis* dell'articolo 407 del Cpp, sul termine di riflessione concesso al pubblico ministero per le proprie determinazioni definitive.

A tal ultimo proposito, come si ricorderà, in ordine alla disciplina dell'avocazione per inerzia, l'orientamento del Consiglio superiore della Magistratura e del Procuratore generale della Cassazione erano nel senso che l'avocazione, nonostante la formulazione letterale dell'originario testo dell'articolo 412, comma 1, del Cpp ["dispone"], non fosse da intendere come connotata da "automatismo applicativo" [cfr. risoluzione del CSM in data 16 maggio 2018; e cfr. i criteri orientativi adottati in materia di avocazione dal Procuratore generale della Cassazione in data 24 aprile 2018];

al contrario, l'avocazione era da intendere come facoltativa, imponendolo, tra l'altro, il sistema dei rapporti tra procura della Repubblica e procura generale delineati dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 che – come più volte puntualizzato dal CSM- prevede l'attribuzione al procuratore generale di un potere di vigilanza nell'ottica non di una sovraordinazione gerarchica, ma, piuttosto, di una collaborazione istituzionale, preordinata alla tutela di valori di rango costituzionale, quali quelli finalizzati ad assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto del giusto processo. Questa facoltatività era da declinare [e lo è tuttora, per i fascicoli già iscritti prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia] nel senso che l'avocazione per inerzia doveva ispirarsi ad una sorta di “discrezionalità selettiva”, laddove la selezione era da esercitarsi solo rispetto alle ipotesi dimostrative di una effettiva inattività del pubblico ministero - sia essa o no a lui imputabile- rispetto ai fascicoli di “prioritaria trattazione”, secondo le indicazioni delle priorità stabilite dall'articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione del Cpp, nonché di quelle “ulteriori” “eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente” [così, ancora nella citata risoluzione consiliare] [resta solo da aggiungere che il *novum* relativo all'avocazione risolve *ab imis* ogni questione interpretativa, deponendo pacificamente, per il futuro, per la facoltatività dell'intervento del procuratore generale].

Sempre in ragione della disciplina transitoria, per i fascicoli iscritti prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, non potrà esservi spazio di applicazione delle complessa “disciplina sollecitatoria” tratteggiata nell'articolo 415 *ter* del Cpp, ma anche nell'articolo 415 *bis* del Cpp, laddove, nel nuovo comma 5 *bis* e commi seguenti, è disciplinato il procedimento con cui il pubblico ministero può chiedere al procuratore generale di essere autorizzato a differire la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

Le comunicazioni al procuratore generale. Resta da aggiungere, in proposito, che le regole transitorie adottate in punto di avocazione e di disciplina sollecitatoria determinano che, **per i fascicoli per i quali vige il previgente regime, le comunicazioni al procuratore generale dovranno seguire a farsi seguendo le più semplici indicazioni dell'originaria formulazione dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp, letta alla luce delle regole dettate nell'articolo 407, comma 3 *bis*, del Cpp** [abrogato con la riforma, ma tuttora valevole per i fascicoli già iscritti], e non sulla base degli “elenchi separati” di cui alla nuova formulazione della norma, applicabili solo per il futuro, cioè per i fascicoli iscritti dopo l'entrata in vigore della normativa di riforma.

Quindi, per intenderci, per i fascicoli che seguono il vecchio regime, le comunicazioni dovranno prevedere: l'elenco dei procedimenti per i quali il pubblico ministero non ha assunto le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine di cui all'articolo 407, comma 3 *bis*, del Cpp, ossia entro 3 o 15 mesi dal termine massimo di durata delle indagini preliminari, da intendersi in quello stabilito dalla legge e in ipotesi prorogato dal giudice; l'elenco dei procedimenti per i quali è scaduto il termine di cui all'articolo 415 *bis* del Cpp, così come previsto dall'articolo 407, comma 3 *bis*, del Cpp; nonché, l'elenco dei procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2 lettera *b*, del Cpp per cui si voglia chiedere la proroga del termine al procuratore generale così come stabilito dall'articolo 407, comma 3 *bis*, del Cpp.

Sul punto, si rinvia, anche dal punto di vista operativo, a quanto da ultimo spiegato nella nota di indirizzo del 5 ottobre 2017- prot. 5970/17.U [allegato 14], adottata anche in esito alle riunioni svoltesi in ambito distrettuale.

Gli incumbenti previsti per il futuro. Si tratta di incumbenti impegnativi, ma certamente meno di quelli che valgono per i “nuovi” fascicoli, iscritti dopo l'entrata in vigore della riforma, alla luce dell'innovato testo dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp.

Secondo tale disposizione, a regime, ossia per i fascicoli iscritti dopo l'entrata in vigore della riforma, dovranno essere trasmessi al procuratore generale, settimanalmente, a cura della segreteria del pubblico ministero, tre distinti elenchi relativi:

a) ai procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 *bis*, comma 2, del Cpp ["il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 *bis*, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2"];];

b) ai procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415 *ter*, comma 3, primo e secondo periodo, del Cpp [è l'ipotesi dei fascicoli per i quali, decorso infruttuosamente il termine per assumere le determinazioni definitive sull'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero abbia proceduto a depositare gli atti, o di iniziativa o su ordine del procuratore generale];

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407 *bis*, comma 2, e 415 *ter*, comma 3, quarto periodo, del Cpp [è l'ipotesi dei fascicoli per i quali, dopo l'ordine del giudice richiesto dalle parti, sia stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, e che vanno comunque definiti nei termini di cui all'articolo 407 *bis*, comma 2, ridotti di due terzi].

Dal punto di vista formale, inoltre, secondo il nuovo articolo 127, comma 3:

“per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5 *bis* dell'articolo 415 *bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito” [comma 2] [si tratta delle ipotesi per le quali il pubblico ministero è facoltizzato a chiedere motivatamente al procuratore generale di essere autorizzato a differire, alle condizioni di legge, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini]; mentre “per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto” [comma 3].

E' auspicabile che – grazie alla sensibile attenzione del signor Procuratore generale di Bologna- si possa pervenire ad interventi chiarificatori del Procuratore generale della Cassazione ex articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, cosicché, conseguentemente, potranno stipularsi protocolli operativi nei singoli distretti per rendere il sistema ragionevolmente sostenibile dalle segreterie, pur nel rispetto delle indicazioni normative di sollecitazione e controllo.

Questa esigenza di razionalizzazione, a nostro avviso, potrebbe fondarsi valorizzando, in primo luogo, il disposto dell'articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione del Cpp, di guisa che, proprio la necessità di tenere in conto il dato della “priorità” dei fascicoli, potrebbe giustificare la scelta condivisa di **limitare gli elenchi ai soli fascicoli scaduti che riguardino materie indicate come “prioritarie” nel progetto organizzativo della Procura.**

Dal punto di vista formale, va aggiunto, le indicazioni “formali” di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 127, sembra possano essere soddisfatte “allegando” in copia le risultanze desumibili da SICP laddove tutte le indicazioni richieste devono essere già inserite.

Inoltre, proprio in occasione delle auspiccate indicazioni chiarificatorie, ben ci si potrebbe impegnare ad individuare le situazioni in cui, nonostante il formale decorso dei termini, non ci si trovi in presenza di un’inerzia addebitabile al pubblico ministero, di guisa che sarebbe legittimo la non attivazione dello strumentario sollecitatorio e di controllo, compresa l’interlocuzione con il procuratore generale.

Ci si intende riferire, principalmente, a quelle situazioni in cui il pubblico ministero abbia adottato i propri provvedimenti definitivi e risultino solo in corso gli adempimenti di segreteria volti a dare esecuzione a tali provvedimenti.

Ciò che può verificarsi, ad esempio, allorquando:

- le indagini siano state ultimate e il pubblico ministero abbia firmato l’atto di esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione e siano semplicemente in corso gli adempimenti di segreteria [ipotesi tipiche: il fascicolo è stato definito con richiesta di archiviazione e si verte nella fase del perfezionamento della notificazione dell’avviso *ex* articolo 408 del Cpp; il fascicolo è stato definito con richiesta di fissazione della data di udienza, vuoi che la data sia ancora da comunicare, vuoi che sia stata comunicata e si sia nella fase di notificazione];
- il fascicolo sia in fase di articolo 415 *bis*, e siano solo in corso le notifiche [il pubblico ministero – inteso come magistrato- non è inerte e il “ritardo” è attribuibile alla fase esecutiva amministrativa: l’inerzia vi potrebbe essere solo nella fase successiva al perfezionamento dell’*iter* previsto dall’articolo 415 *bis* allorquando il pubblico ministero, effettuata la notifica, decorso il termine per l’indagato di visionare gli atti e presentare richieste, completate le attività sollecitate da quest’ultimo, non si sia determinato definitivamente tra archiviazione o esercizio dell’azione penale].

In tali ipotesi, non potrebbe ravvisarsi un’“inerzia” del pubblico ministero e un indebito sfioramento dei termini al medesimo addebitabile, con la conseguenza dell’insussistenza dell’obbligo di informazione al procuratore generale e delle condizioni per l’avocazione, ma con la conseguenza anche dell’insussistenza delle condizioni per il deposito degli atti e per l’intervento coattivo del giudice.

Discorso più articolato deve farsi, poi, per la situazione in cui il pubblico ministero sia in attesa dell’informativa finale della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica o di una relazione (ad esempio, del curatore fallimentare) non ancora depositate e per la situazione in cui il pubblico ministero abbia avanzato una richiesta di incidente probatorio non ancora esitata dal giudice.

Quest’ultima situazione sembra peraltro risolta dalla previsione dell’articolo 393, comma 4, del Cpp, che fonda la neutralizzazione del termine delle indagini per il tempo richiesto per l’espletamento dell’incidente probatorio. Per cui valgono le considerazioni di cui *supra* in punto di insussistenza di un’“inerzia” tale da far scattare i meccanismi sollecitatori di cui pure si è detto.

L’altra situazione, purtroppo, non è stata invece considerata dal legislatore, ma, per evitare, frettolose conclusioni delle indagini, lesive della completezza degli accertamenti, sarebbe utile un intervento autorevole e condiviso [promosso auspicabilmente dal Procuratore generale della Cassazione *ex* articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006], che considerasse tali situazioni come non espressive di un’inerzia del pubblico ministero, con ciò escludendo le condizioni per l’attivazione dello strumentario sollecitatorio e di controllo introdotto con la riforma.

Del resto, in questa linea interpretativa ci si è già mossi in sede di applicazione dell'articolo 407, comma 3 bis, del Cpp, come emerge dalla richiamata nota del 5 ottobre 2017.

Infine, nonostante la indicazione normativa che vorrebbe la trasmissione “settimanale” degli elenchi, per esigenze di ragionevolezza in punto di impegno delle segreterie [anche di quella “ricevente” della procura generale], non sembrerebbe da escludere **una condivisa scelta distrettuale di una diversa scansione temporale per gli invii, giustificata proprio dalla complessità richiesta per la formazione dei singoli elenchi.**

La retrodatazione dell'iscrizione. Come si è accennato, dalla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 88 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022 deriva, infine, che, rispetto ai fascicoli iscritti *ante* riforma [salvo che per quanto si dirà *infra*], **non potrà porsi dinanzi al giudice il tema della retrodatazione dell'iscrizione**, dovendo ancora valere, in proposito, *ratione temporis*, l'orientamento giurisprudenziale pacifico secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari doveva intendersi decorrente dalla data in cui il pubblico ministero aveva iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato era attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari fosse consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato era attribuito, pur se abnormi, dovevano ritenersi privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'articolo 407, comma 3, del Cpp, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione [cfr. Sezioni unite, 24 settembre 2009, Lattanzi; nonché, più di recente, Sezione VI, 14 novembre 2018, Ludovisi; cfr. anche Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro].

L'ambito di operatività della disciplina transitoria. Va osservato che l'ultravigenza della precedente disciplina è espressamente prevista **non solo per i fascicoli già pendenti – quindi già iscritti- alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma anche per quelli iscritti successivamente, per i quali ricorrono le ragioni di connessione previste dall'articolo 12 del Cpp e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del Cpp, anche quando ricorrono le condizioni di cosiddetto “collegamento investigativo” previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del Cpp.**

Per converso, rispetto a tale disciplina transitoria, implicante la persistente applicazione della precedente disciplina in caso di fascicoli già iscritti, se ne prevede – come anticipato- **un'eccezione con riferimento alla disciplina sul controllo temporale dell'iscrizione [articolo 335 quater del codice di procedura penale]**, di cui si afferma l'applicabilità immediata [“in ogni caso”] in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto reati commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto di riforma

La previsione eccezzuativa ci sembra che non possa riguardare altro che i reati “connessi” o “collegati” con altri già oggetto di iscrizione prima della data di entrata in vigore della riforma, che risultino peraltro commessi dopo tale data, e sembra soddisfare l'esigenza di evitare che, per tali reati, il nesso di collegamento possa impedire l'applicazione di una norma di garanzia particolarmente qualificante il *novum* della riforma.

La ragione della scelta normativa. Ci sembra doveroso osservare che la previsione della disciplina transitoria diretta a regolamentare espressamente l'ambito di operatività delle disposizioni in materia di termini delle indagini e del connesso strumentario sollecitatorio e di controllo è probabilmente inutile, dal punto di vista tecnico.

Infatti, già nella nota di indirizzo in data 19 ottobre 2022- prot. 9119, avevamo già rilevato che, proprio nell'assenza di una disciplina transitoria, doveva patrocinarsi una lettura interpretativa che consentisse di vedere applicabile il novum solo rispetto ai fascicoli iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo: ciò con riferimento non solo ai termini di durata delle indagini, ma anche, e soprattutto, all'attivazione dello strumentario "sollecitatorio" costruito per contrastare l'inerzia del pubblico ministero.

Questo ci era parso doversi sostenere non tanto evocando il tema dell'applicabilità o no del principio del *tempus regit actum* ovvero del principio del "fatto esaurito", quanto per l'irragionevolezza – e l'ingestibilità- dell'immediata applicazione delle nuove disposizioni nell'ambito di procedimenti che, in ipotesi, già fossero risultati "scaduti" al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina e per i quali fossero financo scaduti i termini per il periodo di "riflessione" attribuito al pubblico ministero per le sue determinazioni definitive.

Una soluzione rigida, di segno contrario, del resto, avrebbe finito con il paralizzare gli uffici requirenti di primo e secondo grado [e sarebbe stata quindi irragionevole e foriera di determinare un caos organizzativo].

A ciò aggiungasi che il sistema, con le sue nuove rigide scansioni [termini e unicità della proroga, in primo luogo] non poteva che essere leggibile coerentemente nel suo complesso e, quindi, non poteva che applicarsi altro che a fascicoli "nuovi", iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo, perché diversamente saremmo arrivati a dover applicare [irragionevolmente] un patchwork normativo, un mixtum compositum tra il vecchio e nuovo regime foriero di confusione e comunque non consentito: ciò perché, come è noto, non è consentito combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.

Ed allora, l'unica soluzione ragionevole doveva essere proprio quella che – nell'assenza di una indicazione espressa del legislatore- proprio l'organicità e unicità della riforma imponeva che questa dovesse essere applicata, almeno con riguardo alla disciplina dei termini, avendo riguardo solo ai nuovi fascicoli – quelli iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo- perché, come è ovvio, la diversa durata delle indagini, l'unicità e le ragioni della proroga, il termine di riflessione, ecc., non avrebbero potuto che essere frutto di una applicazione unitaria e coerente.

Va anzi soggiunto che anche la Relazione illustrativa degli emendamenti governativi [tra cui quello di interesse] non è aliena a riconoscere la fondatezza di questa tesi, quando ritiene giustamente opinabile che i nuovi rimedi alla stasi del procedimento possano immediatamente operare nei procedimenti in cui i termini di indagine (o, addirittura, i termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'azione penale) siano già scaduti alla data di entrata in vigore della riforma.

E va ancora ricordata, sempre a favore dell'applicabilità del *novum* relativo alla disciplina sulla durata delle indagini preliminari e sui rimedi "sollecitatori" alla stasi del procedimento solo ai fascicoli iscritti solo dopo la data di entrata in vigore del decreto di riforma, l'autorevole opinione espressa dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, nella relazione in data 7 novembre 2022, laddove si è sostenuto che la regola del *tempus regit actum* deve tenere conto della variegata tipologia di atti procedurali dovendo rapportarsi in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare, privilegiandosi in quella sede la conclusione che l'unica soluzione ragionevole doveva intendersi proprio quella dell'applicabilità della riforma, almeno relativamente al *novum* in materia di termini, ai soli nuovi fascicoli, iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo.

Ciò detto, la scelta di prevedere una apposita disciplina transitoria, pur se inutile, "taglia la testa al toro", perché risolve *ab imis* dubbi ed incertezze applicative.

5) lo scadenario previsto per la nuova udienza predibattimentale [articolo 89 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022]

Molto importante è la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 89 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022, introdotto dall'articolo 5 octies del decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, dedicata al *novum* rappresentato dall'introduzione dell'udienza predibattimentale nel procedimento che si svolge con la citazione diretta a giudizio.

La questione. Ci si è posti il problema derivante dal fatto che la mancanza di una disposizione transitoria diretta a disciplinare l'esatto momento dell'operatività della nuova disciplina avrebbe potuto determinare seri problemi interpretativi con riguardo alle udienze già fissate, "se non altro perché le parti non sarebbero state avvisate che quella è la natura dell'udienza (anche ai fini del deposito della lista testi) e il giudice non avrebbe la disponibilità del fascicolo del pubblico ministero, essenziale per compiere le decisioni proprie dell'udienza predibattimentale".

Del resto, il nuovo decreto di citazione a giudizio [cfr. il "nuovo" articolo 552 del Cpp] prevede nuovi avvisi ed incumbenti e la *vocatio in ius* per l'"udienza predibattimentale" "sfocia" nella trasmissione al giudice oltre che del fascicolo per il dibattimento anche del fascicolo delle indagini preliminari, che le parti possono consultare nella cancelleria del giudice e la cui conoscenza è essenziale per consentire al giudice l'adozione, in ipotesi, della sentenza di non luogo a procedere ex articolo 544 ter del Cpp.

La soluzione. Proprio per risolvere dubbi interpretativi ed applicativi, ci si è indotti a chiarire che **le norme che introducono l'udienza predibattimentale devono trovare applicazione solo rispetto a quei procedimenti nei quali il decreto di citazione a giudizio "è stato emesso in data successiva" all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 [fissata definitivamente al 30 dicembre 2022, con la conversione in legge dell'articolo 6 del decreto n. 162 del 2022].**

La conclusione doveva intendersi chiara e necessitata, in coerente applicazione dei principi del *tempus regit actum* e del "fatto esaurito" anche nell'assenza di una esplicita puntualizzazione normativa, che peraltro si è voluto esplicitare a fronte di "dubbi" che sarebbero insorti in alcuni uffici giudiziari: dubbi, per vero, non argomentati mai in termini giuridicamente sostenibile, ma semplicemente espressivi di incertezze e perplessità aspecifiche.

Bene allora ha fatto il legislatore ad intervenire, per escludere qualsivoglia dubbio.

Il *novum* si applica quindi nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Mentre si segue il vecchio regime [con la *vocatio in ius* per l'udienza filtro], per i fascicoli il cui decreto sia stato già emesso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'emissione del decreto. Per l'applicazione della norma transitoria bisogna avere riguardo alla data di emissione del decreto.

In effetti, come del resto puntualizzato da Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi, che si è occupata *funditus* della problematica [anche attivandosi per ottenere le date di udienza per poter definire il maggior numero di fascicoli pendenti], **affinchè possa dirsi che il pubblico ministero abbia emesso il decreto di citazione occorre che il decreto, firmato dal pubblico ministero e dall'ausiliario, sia completo di tutte le indicazioni di cui all'articolo 552 del Cpp, compresa la data richiesta ed**

ottenuta dal tribunale, ancorché il decreto non sia stato ancora formalmente notificato [in questo senso si è espresso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, nella relazione in data 7 novembre 2022, proprio dedicata alle questioni di diritto transitorio; ma cfr. anche, in parte motiva, Sezioni unite, 28 ottobre 1998, PM in proc. Boschetti ed altri; nonché, Sezione I, 3 novembre 2005, Confl. comp.in proc. El Ammari, dove si precisa che, nella citazione diretta, l'azione penale deve intendersi esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, recante la data attestata dalla segreteria, ancorché non notificato, sempre che lo stesso sia completo di ogni indicazione richiesta dalla legge e della data di udienza].

In questo senso si è attivato, appunto, l'Ufficio: riporto in allegato la documentazione di interesse già trasmessa dalla collega Plazzi [*allegato 15*].

Grazie per l'attenzione

Bologna 2 gennaio 2023

IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Giuseppe Amato



